

Delibera :

Sotto il nome di minorenni abbandonati vanno compresi non soltanto i minorenni materialmente abbandonati (orfani, esposti, derelitti) ma anche i minorenni moralmente abbandonati, ossia figli di genitori impotenti per qualsivoglia causa alla funzione educativa, o indegni per crudeltà, per trascuratezza o per vizio della funzione medesima.

A far conoscere la esistenza di tali minorenni abbandonati deve concorrere l'opera degli ufficiali di stato civile e dell'autorità giudiziaria, dell'autorità di pubblica sicurezza e degli istituti di beneficenza, anche sotto sanzioni disciplinari e penali, per modo da formare presso la Congregazione di carità un registro preciso nominativo di essi minorenni.

Ad assicurare poi la protezione dei minorenni abbandonati così conosciuti la Congregazione di carità in ogni Comune, direttamente od a mezzo di apposito Comitato, è tenuta ad assumerne innanzi tutto provvisoriamente la cura (vigilanza, sussidio o ricovero), e a dar luogo poscia ad altrettante forme di assistenza quante le diverse forme dell'abbandono: ricorrendo a tal fine ai corrispondenti istituti, e promuovendo intanto, ognora che abbisogni, la immediata costituzione e la convocazione frequente dei consigli di famiglia o di tutela, e la condanna civile o penale, o la privazione della patria potestà, dei genitori indegni. Mentre allo Stato incombe così la spesa necessaria, non escluso però il concorso della Provincia e del Comune, e in specie degli istituti tutti di beneficenza, a tale uopo confederati, e, al caso, debitamente trasformati: e ciò per lo Stato mediante economie sul bilancio dell'interno, e sugli altri bilanci, da quello della guerra a quello dell'istruzione, e anche mediante ritocchi di tasse esistenti, come quella di successione e simili, o introduzione di nuove tasse erogabili all'intento, o infine mediante tassa speciale, sempre a carico dei contribuenti più agiati. »

Il **Relatore** illustra i brevi cenni della relazione scritta.

Egli dice: si chiede al Congresso di indicare i mezzi di riconoscimento e di protezione dei giovani derelitti. È necessario definire prima quali sieno i minorenni abbandonati, e in relazione alla legge vigente e più in riguardo alla legge speciale futura.